

CONTRATTO DI SEGNALAZIONE
(MISE – Voucher per l'internazionalizzazione DM 17/07/2017)

tra

Go to World s.c.r.l., con sede legale in Udine, via Roma n. 43/8, P.IVA. 02751230307, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dottor Roberto Corciulo
(di seguito "GTW")

e

Il **Sig. [•]**, nato il [•] a [•] e residente [•] in Via [•], partita iva e codice fiscale [•],
(di seguito il "Consulente")

congiuntamente, le Parti,

Premesso che

GTW svolge attività di consulenza nell'assistenza operativa alle imprese che vogliono sviluppare progetti di internazionalizzazione nei paesi dell'Europa centro-orientale;

GTW ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco fornitori di servizi di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale 17/07/2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere i processi di internazionalizzazione delle imprese mediante la concessione di voucher finalizzati all'inserimento temporaneo in azienda di una figura professionale specializzata nel settore del marketing internazionale (Temporary Export Manager - TEM);

il Sig. _____ è un consulente di comprovata esperienza in materia di servizi a supporto dell'approccio commerciale verso mercati esteri;

è interesse di GTW avvalersi delle attività del Consulente quale segnalatore d'affari per i progetti voucher MISE 2017

Tutto ciò premesso, le Parti come convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Le premesse e gli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il Consulente s'impegna, nei termini e modi di cui all'Allegato 1 (Termini, Modi e Compensi dell'attività di segnalazione) e senza vincolo di esclusiva a individuare e segnalare a GTW nominativi di aziende (i Potenziali Clienti) beneficiarie del Voucher ai sensi del DM 17/07/2017 e interessate a usufruire dei servizi di GTW.

GoToWorld S.C.R.L.

Resta inteso che GTW si riserva la più ampia facoltà di prendere in considerazione la Segnalazione e di proseguire avviando un rapporto professionale con i Potenziali Clienti, stipulando con essi un contratto di prestazione di servizi (il Contratto di Servizi), secondo le procedure e gli standard di GTW.

Art. 3 - Corrispettivo e rimborso spese

I compensi per l'attività svolta dal Consulente vengono commisurati secondo lo schema previsto nell'Allegato 1 (Termini, Modi e Compensi dell'attività di segnalazione) al presente Accordo.

Il pagamento delle fatture emesse dal Consulente sarà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte di GTW, a seguito della richiesta di emissione da parte di quest'ultimo, sulla base dell'avvenuto saldo del dovuto da parte dei clienti.

Art. 4 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo si intende stipulato a tempo determinato con inizio dalla data di sottoscrizione e termine al 31 marzo 2019 ed esclusione di ogni proroga tacita.

Ogni ulteriore pattuizione concernente il prolungamento del presente Accordo oltre il termine di scadenza del 31 marzo 2019 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Qualsiasi causa di cessazione del presente Accordo comporterà, in ogni caso, l'obbligo del Consulente di portare a completamento le attività in corso al momento del verificarsi della cessazione, salva diversa disposizione scritta di GTW e salva l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere in ogni momento e per qualunque motivo dal presente Accordo dando un preavviso di 1 (1 mese) dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'altra e che dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 - Riservatezza e non concorrenza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate le informazioni relative all'organizzazione reciproca delle attività, ai dati dei Clienti e dei contatti che le Parti reciprocamente si scambiano, adoperandosi al fine di proteggere la privacy dei relativi dati di cui entra in possesso.

Il Consulente inoltre, consapevole che in ogni ambiente competitivo, informazioni proprietarie e segreti commerciali devono essere salvaguardati, si impegna a tale riservatezza anche successivamente all'interruzione, per qualsivoglia motivo, del presente Accordo di consulenza. Il Consulente, consapevole dell'elevato valore sul mercato delle conoscenze, dei contatti di GTW, e dell'assoluta serietà e professionalità con cui quest'ultimo opera presso i clienti e gli attori istituzionali, che la violazione di queste prescrizioni costituisce colpa grave da parte del Consulente. E' quindi noto al Consulente e da questo esplicitamente accettato che ogni eventuale violazione sarà perseguita e darà titolo a GTW ad ottenere il ristoro da parte del Consulente dei danni patiti e ad agire penalmente anche in via disciplinare verso l'Ordine o il Collegio di appartenenza di quest'ultimo a piena tutela dei propri diritti. Inoltre, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, GTW sarà legittimata ad agire in via d'urgenza per l'ottenimento di un'ordinanza inibitoria.

Infine, il Consulente si impegna altresì a non prendere contatto diretto con altri consulenti, dipendenti, professionisti o comunque risorse umane facenti capo a qualunque titolo a GTW senza previa e formale segnalazione scritta a quest'ultima e relativa approvazione.

Art. 6 - Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 D.lgs. 196/2003, le Parti, in qualità di titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Accordo saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dal presente Accordo. I dati personali non verranno comunicati o diffusi. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7, D.Lgs. 196/2003, da intendersi qui integralmente richiamato.

Art. 7 - Dichiarazioni delle Parti

Le Parti non assumono obbligazioni e non prestano altre garanzie oltre quelle espressamente previste dal presente Accordo, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito all'oggetto indicato e pertanto supera ed annulla qualsiasi altro precedente accordo in merito al medesimo oggetto.

Art. 8 - Clausole finali

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall'altra in violazione delle presenti disposizioni non costituirà né verrà interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in momento successivo l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

Ciascuna delle presenti disposizioni sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo le leggi applicabili; qualora una disposizione dovesse risultare illecita o invalida secondo le leggi applicabili, tale inefficacia o invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni qui previste; le Parti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o singoli diritti e/o obbligazioni derivanti dal medesimo senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le Parti si danno reciprocamente atto che dal presente Accordo non sorge alcuna esclusiva per nessuna delle Parti.

Art. 9 - Legge applicabile. Foro competente

Le Parti dichiarano che il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Accordo, sia in vigenza dello stesso sia successivamente, nel caso dovesse fallire il tentativo di amichevole composizione sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria di Udine, anche in deroga alle disposizioni del c.p.c. e con espressa rinuncia, sin d'ora, ad ogni altro eventuale foro alternativo.

ALLEGATI

Allegato 1 – Termini, Modi e Compensi per l'attività di segnalazione

Udine,

Go to World s.c.r.l.

Per conferma e integrale accettazione di quanto sopra

Il Consulente [•]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono espressamente approvate tutte le condizioni e pattuizioni di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo e rimborso spese), 4 (Durata dell'Accordo), 5 (Riservatezza e non concorrenza) e 9 (Legge applicabile. Foro competente).

Il Consulente [•]

Allegato 1: Termini, modi e compensi per l'attività di segnalazione

Attività	Quantum a cliente introdotto e acquisito
<i>Early Voucher</i>	€ 1.000,00 comprensivo di eventuale contributo previdenziale 4% ed esclusa IVA di legge
<i>Advanced Voucher</i>	€ 2.000,00 comprensivo di eventuale contributo previdenziale 4% ed esclusa IVA di legge